



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## **DECRETO – LEGGE 5 giugno 2015 n.83**

*(Ratifica Decreto-Legge 10 aprile 2015 n.47)*

### **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto - Legge 10 aprile 2015 n.47 – “Misure urgenti in materia di lotta al terrorismo”,  
promulgato:*

*Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della  
Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 15  
dicembre 2005 n.184 e precisamente:*

- *la necessità di adeguare la normativa vigente in materia di cooperazione internazionale ed assistenza giudiziaria al fine di rafforzare la sicurezza e sviluppare la cooperazione tra gli Stati nell'ambito della lotta al terrorismo e di disciplinare nuove fattispecie di reato;*
- *l'urgenza di dare immediato riscontro alla predetta necessità per un rapido adeguamento agli standard internazionali più recenti;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 10 aprile 2015;*

*Visto l'emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 maggio 2015;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.27 del 27 maggio 2015;*

*Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 10 aprile 2015 n.47 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:*

## **MISURE URGENTI IN MATERIA DI LOTTA AL TERRORISMO**

### **Art. 1**

1. Dopo l'articolo 13 del Decreto - Legge 15 luglio 2013 n. 83 è inserito il seguente Capo:

#### **“CAPO III bis**

#### **REPRESSIONE DEGLI ATTI TERRORISTICI MEDIANTE ORDIGNI ESPLOSIVI**

#### **Art. 13 bis**

*(Attentati terroristici mediante ordigni esplosivi)*

1. Chiunque, allo scopo di causare la morte o gravi lesioni personali ovvero di recare danni rilevanti a luoghi, edifici o impianti, consegna, colloca, aziona o fa esplodere materiale esplosivo o altri ordigni letali in un luogo aperto al pubblico, in un edificio adibito ad uso pubblico, contro beni, infrastrutture o risorse ad uso pubblico o su mezzi o impianti di pubblico trasporto o nelle

relative strutture di servizio è punito con la prigionia di settimo grado.

2. Si applica la prigionia di ottavo grado e l'interdizione di quarto grado se dai fatti indicati nel comma precedente deriva la morte di una o più persone.”.

## **Art. 2**

1. All'articolo 1, comma 1, lettera p), ultima riga, della Legge 17 giugno 2008 n.92, dopo le parole “organizzazione internazionale”, sono inserite le seguenti: “Costituisce, altresì, ‘terrorismo’ o ‘atto terroristico’ qualunque condotta prevista e definita nella Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e nei trattati indicati nel relativo allegato;”.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 giugno 2015/1714 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Andrea Belluzzi – Roberto Venturini*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Gian Carlo Venturini*